

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2024”

Relazione illustrativa

Il presente progetto di legge è redatto in virtù della previsione di cui alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19 che, all'articolo 1, comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, almeno una volta l'anno, un progetto di legge di semplificazione.

La proposta di semplificazione normativa dell'anno 2024 contiene disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale negli ambiti economico e territoriale.

Art. 1 Modifiche alle disposizioni del Titolo II, sezione IV, Capo II e all'articolo 148 della l.r. 6/2010 recante la disciplina del commercio nei mercati all'ingrosso

Le proposte di modifica delle disposizioni del Titolo II, sezione IV, Capo II della l.r. 6/2010 che disciplinano i mercati all'ingrosso, sono volte a semplificare il procedimento per l'istituzione o l'ampliamento di tali mercati tramite, in particolare, l'eliminazione del titolo autorizzatorio regionale e l'attribuzione al solo comune della competenza sull'istituzione e l'ampliamento dei mercati nel rispetto della normativa vigente (fatto salvo, in caso di istituzione di nuovi mercati, la necessità di acquisire preventivamente il parere della Giunta regionale di natura vincolante). In ragione della diversa configurazione del ruolo regionale sui mercati all'ingrosso vengono, inoltre, introdotte modificate altre disposizioni del medesimo Capo e dell'art. 148.

Nel dettaglio, la proposta di abrogazione dell'art. 36 della l.r. 6/2010 è volta ad eliminare la previsione di un'autorizzazione regionale per l'istituzione e l'ampliamento dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Tale disposizione attualmente prevede che l'autorizzazione sia adottata dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi definiti dal piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 35, sentiti la commissione regionale per i mercati e gli enti locali territoriali compresi nell'area di influenza del mercato.

L'elaborazione, da parte della Regione, del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso è volta, in base a quanto espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 35, a favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali.

E' da evidenziare che il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, così come le norme regionali che ne prevedono l'adozione, sono risalenti e che le sue disposizioni non sono comunque più nei fatti applicate da anni (l'articolo 36, comma 3 della l.r. 6/2010 stabilisce che il piano ha durata di cinque anni e la l.r. 12/1975 che aveva previsto l'approvazione del piano regionale, ne prevedeva

l'adozione entro due anni dall'entrata in vigore della medesima legge) e che nel corso del tempo la disciplina sullo svolgimento di attività economiche è stata fortemente incisa dalla normativa, di derivazione europea, in tema di liberalizzazione. Risulta che l'ultimo piano regionale risalga ai primi anni '80 e che in questi ultimi decenni non sono più state presentate istanze autorizzatorie.

Al riguardo si richiama, in particolare, la normativa statale di recepimento della cd Direttiva servizi (il d.lgs. 59/2010) che, all'articolo 11, comma 1, lettera e), stabilisce che l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dell'applicazione “caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale”.

Le disposizioni del piano regionale che, come già detto, sono ispirate alla finalità di favorire il “corretto raccordo tra produzione e distribuzione” in rapporto alle “esigenze delle comunità locali” potrebbero non essere più coerenti con la normativa vigente che è ispirata a principi di liberalizzazione delle attività, che si traducono nell'eliminazione di restrizioni e limiti non adeguati e proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.

In seguito a quanto sopra, anche l'autorizzazione regionale, che dovrebbe essere basata sugli indirizzi definiti dal piano, non è più giustificata. L'eliminazione del titolo autorizzatorio, peraltro, si ritiene essere diretta espressione della normativa europea in tema di liberalizzazione delle attività economiche, commerciali e produttive. Inoltre, anche nell'ottica di una semplificazione dei procedimenti, si ritiene di dover consentire direttamente al comune di istituire sul proprio territorio i mercati all'ingrosso, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia, previa acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale, che sarà assunto tenendo conto delle disposizioni di cui al programma regionale per lo sviluppo del settore commerciale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2010, sentita ANCI e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio e dei produttori agricoli ai sensi della L. 580/1993 (commi 1 bis e 1 ter inseriti nell'articolo 37 della l.r. 6/2010). Tale programma, adottato nel rispetto delle disposizioni della cd. Direttiva servizi e giustificato dalla sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 4 della direttiva, come espressamente richiamati al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2010 (“l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano incluso l'assetto territoriale

in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale”) è volto a dare indicazioni anche per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso (articolo 4, comma 2, lett. e), della l.r. 6/2010).

Non si prevede, al contrario, un ruolo regionale nell’adozione, da parte dei comuni, di provvedimenti di ampliamento dei mercati all’ingrosso esistenti, così come prospettato dal nuovo articolo 37 bis della l.r. 6/2010. In relazione a tali ampliamenti si prevede, peraltro, che il comune rispetti la normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia.

Coerentemente con le proposte modificative volte a rimettere al comune l’adozione dei provvedimenti di istituzione e di ampliamento dei mercati all’ingrosso, si intende abrogare le disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 che disciplinano la commissione regionale dei mercati all’ingrosso, in ragione del fatto che i compiti e le modalità di funzionamento riguardanti la medesima commissione non sono più coerenti con le modifiche introdotte.

Le modifiche all’articolo 42 sono, invece, volte ad eliminare la previsione con la quale si prevede che sia la Regione ad adottare direttive per l’approvazione dei regolamenti dei mercati comunali, coerentemente con l’abrogazione dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 36.

Le modifiche proposte agli articoli 44 e 148 si rendono necessarie per coordinare la normativa di legge alle proposte di modifica introdotte.

Art. 2 Modifiche agli articoli 88 e 89 della l.r. 6/2010

Al fine di incentivare lo sviluppo del prodotto idrogeno per l’autotrazione, si propone di modificare gli artt. 88 e 89 della l.r. 6/2010 che disciplinano la materia della programmazione dei carburanti a basso impatto ambientale sul territorio regionale.

In particolare, tali articoli prevedono l’obbligo di dotazione del prodotto metano o del prodotto GPL e in aggiunta delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, in caso di apertura, ristrutturazione totale o aggiunta di nuovo prodotto nei bacini, individuati con specifici atti di programmazione del Consiglio e della Giunta regionale, ove vi è carenza di tali prodotti rispetto a una definita dotazione minima per un soddisfacente sviluppo di tali prodotti.

Il prodotto idrogeno, pur essendo un prodotto a bassissimo impatto ambientale, non è contemplato nei richiamati articoli 88 e 89 e di fatto al momento segue il regime degli altri carburanti tradizionali quali benzina e gasolio.

Pertanto, nel caso in cui un operatore intendesse inserire nel suo impianto di distribuzione carburanti un nuovo prodotto per autotrazione quale l’idrogeno, si troverebbe obbligato ad inserire, nei bacini carenti dei prodotti metano o GPL, anche tali ultimi prodotti.

Si propone, mediante l'aggiunta di un comma 4 ter all'art. 88, di introdurre la facoltà, per un operatore, di poter scegliere di installare l'idrogeno, quale prodotto a basso impatto ambientale, in luogo del metano o del GPL, agevolando in tale modo l'adempimento degli obblighi di introdurre prodotti a basso impatto ambientale.

Inoltre, sempre allo scopo di agevolare l'assolvimento da parte dell'operatore di introdurre prodotti a basso impatto ambientale, con la modifica del comma 4 dell'art. 89 si prevede la possibilità, in caso di deroga per impossibilità tecniche all'inserimento del metano, sui nuovi impianti, di potersi dotare del prodotto idrogeno in luogo dell'obbligo del prodotto GPL.

Si segnala, infine, che, in considerazione degli obblighi di cui al DLgs 257/2016 tutt'ora vigente, la possibilità di introdurre il prodotto idrogeno in luogo del prodotto metano o GPL non può essere estesa anche ai casi di nuovi impianti o ristrutturazioni totali.

Art. 3 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2014

La modifica proposta al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 6 risponde ad esigenze di adeguamento normativo rispetto alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità di cui al DPR 160/2010 il cui allegato è stato modificato nel corso del tempo e prevede un riferimento più generale rispetto a quello attualmente contenuto nella legge regionale, in modo da tenere conto anche delle ultime modifiche (in particolare, il decreto del 26 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con Ministero per la Pubblica amministrazione, ha adottato le modifiche all'allegato tecnico del DPR 160/2010 in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sul SUAP, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del DPR 160/2010 e dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale del 12 novembre 2021).

L'introduzione del comma 7 bis all'articolo 6 intende assicurare livelli ulteriori di accelerazione in relazione ai procedimenti di riconoscimento *ex Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE) 853/2004, Reg. (CE) 183/2005 e Reg. (CE) 1069/2009*, tenuto conto del numero delle istanze presentate nel corso delle annualità 2022 e 2023 per il rilascio di detti riconoscimenti che, in base ai dati messi a disposizione dalle ATS sono quantificabili, complessivamente, in un numero di 900 e in relazione alle quali occorre ridurre le tempistiche per il relativo inoltro dal SUAP all'ATS in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento finale. In relazione ai medesimi procedimenti di riconoscimento occorre, inoltre ridurre i tempi per la messa a disposizione da parte del SUAP all'operatore del provvedimento conclusivo del procedimento, nonché per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa.

Le modifiche proposte intendono dunque dare seguito al percorso di semplificazione in favore delle imprese già avviato nel corso della precedente legislatura con D.g.r. 30/06/2022, n. XI/6591

(*“Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per le imprese ex art. 6 comma 3 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività»”*), introducendo una disposizione normativa volta a ridurre le tempistiche dei procedimenti di riconoscimento in relazione ai quali i comuni non svolgono un’attività istruttoria diversa da quella della verifica della completezza formale dell’istanza (verifica che già si svolge tramite il sistema informatico), attraverso un flusso automatico di trasmissione delle istanze dal SUAP all’ATS.

Inoltre, si prevede che il provvedimento finale adottato dall’Autorità competente (ATS) sia trasmesso da quest’ultima al SUAP che, con chiusura automatizzata, già predisposta sul portale nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, lo mette a disposizione dell’operatore economico che ha presentato l’istanza, alimentando il fascicolo informatico d’impresa, in coerenza con quanto già previsto dalle DGR X/5020/2016 e X/6980/2017.

Il sistema informatico in uso ai SUAP già consente modalità automatiche di gestione dei flussi di informazioni e documenti. Si evidenzia che, da un punto di vista di flussi di informazioni e documenti dei sistemi informatici in uso ai SUAP (con particolare riferimento agli articoli 8-9-10 e 11 del nuovo allegato tecnico al DPR 160/2010), non si introducono variazioni relative alle specifiche tecniche poiché il processo di interazione tra le componenti informatiche resta invariato assegnando la gestione degli automatismi previsti all’implementazione delle funzionalità di istruttoria degli specifici Back-office SUAP adottati dai Comuni. Tale modalità di inoltro automatico delle istanze sul portale nazionale “Impresainungiorno.gov.it” è una funzione già sviluppata per i procedimenti automatizzati come il silenzio assenso e potrebbe tecnicamente essere estesa ad altri procedimenti, senza necessità di implementazioni informatiche.

La norma demanda ad un decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di semplificazione degli adempimenti per l’attività d’impresa la definizione delle modalità attuative e delle disposizioni introdotte.

Art. 4 Modifiche alla l.r. 27/2015

Le proposte di cui al presente articolo sono volte a modificare le disposizioni della l.r. 27/2015 in tema di turismo e attrattività del territorio regionale, al fine di semplificare le disposizioni contenute nella medesima legge relative ai flussi informativi delle strutture ricettive e al fine di chiarire alcuni aspetti relativi alla gestione degli adempimenti amministrativi di competenza dei titolari di dette attività.

Nel dettaglio, la proposta di modifica di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 6 è volta ad adeguare le attività di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano relative alla comunicazione dei dati delle strutture ricettive alle modalità attualmente in uso per tale trasmissione, che avviene con l'alimentazione e l'aggiornamento del sistema informativo regionale. Si precisa, altresì, che l'alimentazione di tale sistema informativo con i dati relativi alle strutture ricettive è utile al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi statistici nei confronti dell'Istat.

La modifica del comma 4 dell'articolo 14 è finalizzata a limitare il flusso di informazioni previsto dalla norma, in particolare eliminando l'obbligo per i comuni di comunicare all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività le SCIA e le comunicazioni di avvio delle attività, in quanto le informazioni utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio possono essere reperite attraverso l'accesso al sistema informativo regionale che è alimentato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Si specifica, inoltre, che la pubblicazione dei dati delle strutture ricettive a cura dell'Osservatorio avviene con la pubblicazione sul portale regionale.

Sempre in un'ottica di semplificazione, si sopprime l'acquisizione, da parte di Polis, delle SCIA e delle comunicazioni d'inizio attività, tenuto conto che si tratta di documentazione non necessaria ai fini dello svolgimento delle funzioni statistiche di competenza di tale ente.

La modifica del comma 2 dell'articolo 18 è finalizzata a chiarire che, relativamente alle strutture ricettive alberghiere, siano solo gli appartamenti, e non anche le camere, ad essere dotate di servizio autonomo di cucina. Infatti, se per sua natura lo svolgimento dell'attività ricettiva in appartamenti è caratterizzata dalla possibilità di offrire al turista soggiorno, riposo e preparazione di cibi, la camera dell'albergo deve assolvere alla funzione di ospitalità e riposo, nella quale rientra anche il godimento di servizi accessori e la fornitura di attrezzature e servizi, ma in nessun caso è previsto che nella stessa siano presenti elementi e dotazioni finalizzate alla preparazione di cibi.

Ne consegue, pertanto, che nella camera di albergo non è prevista la dotazione di cucina o angolo cottura.

La modifica del comma 7 dell'articolo 21 è finalizzata a rendere coerente la disposizione rispetto a quanto previsto dalle modifiche apportate all'articolo 14, al fine di evitare la trasmissione di documentazione che è rilevabile in tempo reale da parte dell'Osservatorio e di Polis consultando il sistema informativo regionale.

Le modifiche all'articolo 26 e all'articolo 29 sono volte a chiarire agli operatori che svolgono l'attività in case e appartamenti per vacanze e in bed and breakfast, che i periodi di interruzione dell'attività devono essere inseriti all'interno del sistema informativo regionale.

La modifica del comma 3 dell'articolo 38 è volta ad eliminare l'obbligo per i comuni di comunicare le SCIA e le comunicazioni d'inizio attività all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività,

in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 14, in quanto i dati relativi alle strutture ricettive sono accessibili attraverso la consultazione del sistema informativo regionale.

Sono inoltre apportate modifiche al medesimo articolo 38 volte, anche ai fini di semplificare gli obblighi di comunicazione nei confronti dei comuni, a sostituire l'espressione cessazione temporanea dell'attività con l'espressione sospensione temporanea dell'attività (modifica del comma 6 dell'art. 38). Con la modifica al comma 7 dell'art. 38 si prevede che l'obbligo di rispettare i periodi massimi di sospensione dell'attività si applichi anche alle attività svolte in modo non continuativo (segnatamente le CAV svolte in forma non imprenditoriale e i b&b) e si precisa, altresì, che nel caso in cui non sia rispettato il termine massimo di sospensione dell'attività siano applicate le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 1 (si tratta della sanzione applicabile in caso di svolgimento di attività senza la presentazione della SCIA o della comunicazione d'inizio attività).

All'articolo 38 si aggiunge il comma 7 bis che stabilisce che durante il periodo di interruzione e di sospensione temporanea dell'attività non possa essere esercitata alcuna attività avente finalità turistica. La violazione di tale obbligo è sanzionata ai sensi del nuovo comma 3.1 dell'art. 39.

Vengono infine soppressi il comma 12 dell'articolo 38 e il comma 2 dell'articolo 40 in quanto, rispettivamente, il primo reca una disposizione sovrapponibile a quella già contenuta nell'art. 14, comma 4, come modificato dal presente articolo, e il secondo in quanto superato dalle previsioni riguardanti le attività di competenza dell'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività.

Art. 5 Modifica all'articolo 50 della l.r. 31/2008

La proposta di sostituzione del comma 6 bis dell'articolo 50 della l.r. 31/2008 (che attualmente prevede quanto segue: *“I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Direttiva 93/43/CEE, sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la valutazione di incidenza”*) è finalizzata, in particolare, a rimuovere l'obbligo generalizzato di valutazione di incidenza per tutti i piani di gestione dei siti Natura 2000, che attualmente è sempre previsto dalla norma regionale anche laddove tali piani risultino, in ragione del loro contenuto, strettamente e *“direttamente connessi e necessari alla gestione del sito”*.

Infatti, l'articolo 6 della Direttiva 93/43/CEE prevede, al comma 3, che *‘Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di*

una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (...)".

I piani di gestione dei siti Natura 2000, che sono previsti al comma 1 del medesimo articolo 6 della Direttiva (*"1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti."*), sono, in genere, direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti, in quanto dedicati proprio a stabilire le corrette modalità di gestione di habitat e specie presenti, e, in quanto tali, non necessitano, pertanto, di essere assoggettati a valutazione di incidenza ai termini del citato comma 3 dell'articolo 6 della 'Direttiva Habitat'.

Va da sé che la modifica normativa proposta (consistente nella soppressione dal testo del riferimento espresso ai piani di gestione tra quelli da assoggettare a VINCA) non ha l'intento, né l'effetto, di escludere a priori che la procedura di valutazione di incidenza sia comunque necessaria anche per un piano di gestione, laddove non si possa escludere la probabilità di implicazioni significative, derivanti da tale piano, su un sito Natura 2000: appare utile, a tal proposito, richiamare alcuni estratti del paragrafo 3.1.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 6913final del 28.09.2021 (recante 'Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CE') secondo cui *"I piani e i progetti connessi direttamente con la conservazione e gestione di siti Natura 2000, [...] dovrebbero in genere essere esclusi dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, ma la componente non legata alla conservazione può comunque essere oggetto di una valutazione. [...] Vi possono anche essere circostanze nelle quali un piano o un progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito (il sito destinatario) può avere un effetto negativo su un altro sito"*.

Conformemente ai disposti della Direttiva 93/43/CEE, si ritiene, quindi, necessario adeguare la norma regionale vigente; ciò consentirà di rimuovere dall'ordinamento regionale l'obbligo di un procedimento amministrativo (di cui al primo periodo del comma 6 bis dell'articolo 50 della l.r. 31/2008), laddove non necessario ai sensi di quanto appena evidenziato, evitando in tal modo un aggravio procedurale e riducendo i costi amministrativi connessi.

A sostegno di tale motivazione si richiama anche un estratto della pronuncia della Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 12/04/2018, n. 323/17, secondo cui *"L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», individua due fasi. La prima, di cui al primo periodo di detta disposizione, richiede che gli Stati membri effettuino un'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o un progetto su un sito protetto quando è probabile che tale piano o progetto pregiudichi"*

significativamente detto sito. La seconda fase, di cui al secondo periodo della medesima disposizione, che interviene una volta effettuata detta opportuna valutazione, subordina l'autorizzazione di tale piano o progetto alla condizione che lo stesso non pregiudichi l'integrità del sito interessato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva.”.

Per quanto riguarda, invece, i piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale, la modifica proposta al secondo periodo del comma 6 bis dell'articolo 50 della l.r. 31/2008 (modifica che comporta lo stralcio dalla vigente previsione del riferimento ai piani di gestione) dipende (oltre che dalla modifica apportata al primo periodo di tale comma 6 bis) dal fatto che i piani di assestamento e di indirizzo forestale recepiscono le valutazioni di incidenza, con relative eventuali prescrizioni.

Art. 6 Modifiche agli articoli 19 e 25 bis della l.r. 86/1983

Le proposte di modifica degli articoli 19 e 25 bis della l.r. 86/1983 sono finalizzate a modificare le procedure di approvazione, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VINCA) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e naturali (in base all'articolo 19 bis, comma 4, della l.r. 86/1983, per l'approvazione del piano del parco naturale si applicano le procedure previste dall'articolo 19 della stessa l.r.).

A legislazione vigente l'ente gestore del parco esprime parere motivato di VAS prima dell'adozione della proposta di piano senza includere la VINCA di competenza regionale, perché quest'ultima verrà acquisita nella successiva fase di VAS regionale nell'ambito del procedimento di approvazione del piano.

Con la presente proposta di modifica, invece, il parere motivato di VAS dell'ente gestore del parco interessato dà già atto degli esiti della VINCA espressa dall'autorità competente sulle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali/naturali in relazione ai siti di rete Natura 2000 ricompresi all'interno delle predette aree regionali protette o posti nelle immediate vicinanze. In articolato si dà evidenza della possibile opzione procedurale (rimessa all'autonomia organizzativa dell'ente gestore del parco di volta in volta interessato) nel coordinamento delle procedure di VAS e di VINCA previsto dall'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale *“La VAS [e la VIA] comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, [lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale] contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”.*

Viene anche individuata l'autorità competente per effettuare la VIncA, trasferendo la competenza per la valutazione di incidenza delle proposte di piano territoriale di coordinamento dall'autorità regionale all'autorità competente dell'ente gestore del parco (nuovo comma 6 bis dell'art. 25 bis della l.r. 86/83), che avrà pertanto il compito di svolgere le analisi e le verifiche ambientali per valutare gli effetti delle azioni che i piani territoriali di coordinamento possono avere sull'ambiente e sui siti di rete Natura 2000. Tale modifica risulta coerente con quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997, secondo cui *“Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali”*, e con le finalità e le competenze proprie degli enti gestori dei parchi regionali, nonché con quanto stabilito dalla legge regionale di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree protette di cui alla l.r. 28/2016 (art. 1 comma 2), che individua i parchi quali *“soggetti di riferimento regionali per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela”* non solo del territorio dei parchi regionali ma anche delle aree protette di cui all'art. 1 della l.r. 86/1983 e dei siti di rete Natura 2000. In merito, pare utile richiamare anche le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4*, (GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2019), adottate con l'Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche a seguito dell'assenso della Commissione Europea, rientrando negli impegni assunti dall'Italia con la Commissione europea stessa per l'archiviazione dell'EU Pilot 6730/14/ENVI. Le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, come stabilisce la sopra citata Intesa, *“costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.”*.

Le Linee Guida in particolare riportano quanto segue (par. 1.9): *“Le Autorità delegate alla VIncA devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza. Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette attività a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico. È necessario quindi che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica nel merito delle effettive capacità tecniche*

degli Uffici ai quali intende delegare l'attuazione della procedura. Pertanto, devono essere individuate specifiche strutture regionali, territoriali, o Enti Gestori dei siti o delle aree naturali protette - che dispongono di maggiori conoscenze specifiche sugli aspetti concernenti la gestione di rete Natura 2000.". Nello stesso paragrafo rileva anche un punto dedicato all'espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla Vinca.

La proposta normativa regionale stabilisce che sia la VINCA che la VAS vengano espresse dopo l'adozione della proposta di piano e prima delle controdeduzioni del gestore del parco, in modo che alla Regione sia inviata una proposta di piano (il cd. piano controdedotto) completa in ogni sua parte, rendendo così più agevole l'istruttoria regionale finalizzata all'approvazione del piano con deliberazione di Giunta regionale. Occorre considerare, al riguardo, che la Regione approva i piani dei parchi regionali e naturali senza effettuare ulteriori consultazioni e non apportando modifiche sostanziali, dovendo attenersi alla verifica del piano controdedotto rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale, anche in relazione agli obiettivi di conservazione naturalistico-ambientale e alle disposizioni di legge in materia.

Tale modifica consente, inoltre, di semplificare la procedura integrata di VINCA e di VAS che è disciplinata dalla d.g.r. 761/2010 e che attualmente prevede, dopo l'espressione del parere motivato dell'autorità competente del gestore del parco, una nuova istruttoria regionale, successiva alla verifica prevista dall'19, comma 2, della l.r. 86/83, finalizzata all'espressione della valutazione di incidenza da parte dell'autorità regionale e del parere motivato di VAS (cd. "*finale*") a cura dell'autorità competente regionale.

Resterà, in ogni caso, garantita la presenza delle autorità regionali competenti per VAS e VINCA nel Gruppo di Lavoro interdirezionale istituito per l'istruttoria, le cui competenze vengono ulteriormente dettagliate inserendo nel comma 2 dell'art. 19, una precisazione relativa alle verifiche regionali delle proposte di piano che dovranno riguardare anche gli obiettivi di conservazione naturalistico-ambientale.

Ai commi 2 e 3 si prevede, rispettivamente, una norma di prima applicazione per precisare che le nuove regole varranno per i piani dei parchi regionali e naturali avviati e non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, e si demanda alla Giunta regionale la specificazione delle nuove modalità procedurali per lo svolgimento della procedura di VAS.

Art. 7 Modifiche agli articoli 17 e 32 della l.r. 12/2005

La proposta di modifica dell'articolo 17 della l.r. 12/2005 (di cui alle lettere da a) a c) del comma 1), che prevede l'introduzione di un nuovo comma 11 bis nell'articolo 17 della l.r. 12/2005 e la conseguente modifica dei commi 13 e 14 di tale articolo (in analogia con quanto già previsto per il

PTR e per i PTRAs dall'articolo 22 della legge 12/2005), introduce la possibilità, anche per le province e per la Città Metropolitana di Milano, di prevedere l'aggiornamento (adeguamento) annuale dei rispettivi strumenti di pianificazione con una procedura semplificata rispetto alla variante ordinaria. Tale nuova procedura consente un margine di manovra superiore a quanto già consentito agli stessi enti dalle cosiddette "varianti semplificate", disciplinate al comma 11 del medesimo art. 17, ma pur sempre con un regime semplificato che non comporta l'acquisizione né del parere della Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette (di cui all'art. 16 della l.r. 12/2005, per il PTCP) o di quello della Conferenza metropolitana integrata prevista dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 32/2015 (per il PTM), né della valutazione da parte della Regione. Si dispone, in particolare, che il PTCP e il PTM possano essere aggiornati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell'aggiornamento annuale del PTR, purché ciò avvenga nel rispetto degli obiettivi programmatici e delle disposizioni (ivi incluse quelle prescrittive) del PTR.

Si chiarisce, altresì, che l'aggiornamento del PTCP o del PTM (deliberato con modalità semplificata e senza verifica regionale dei relativi contenuti) potrà comportare, in particolare, l'introduzione di limitate modifiche ed integrazioni, cioè quelle finalizzate a garantire il necessario coordinamento con altri atti programmatori provinciali o metropolitani, nonché con gli atti programmatori regionali (quale il programma regionale della mobilità e dei trasporti di cui all'articolo 10 della l.r. 6/2012), statali ed europei, assicurando la compatibilità delle modifiche e integrazioni apportate al PTCP e al PTM con quanto previsto in tali atti di programmazione.

Nelle succitate modifiche proposte all'articolo 17 (rubricato 'Approvazione del PTCP') della l.r. 12/2005 si è ritenuto di fare menzione espressa anche del PTM (e, quindi, alla Città metropolitana), per maggiore chiarezza applicativa, impregiudicate restando le disposizioni non oggetto della presente modifica legislativa, che non menzionano la Città metropolitana, rispetto alle quali occorre riferirsi a quanto disposto al citato articolo 5, comma 1, della l.r. 32/2015, laddove prevede che *"Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di governo del territorio, anche in attuazione della legge 56/2014, le disposizioni relative al PTCP di cui alla l.r. 12/2005 si intendono riferite al PTM, ivi comprese le procedure di approvazione di cui all'articolo 17 della medesima legge intendendosi sostituite le competenze del Consiglio provinciale con il Consiglio metropolitano e le competenze della Conferenza dei comuni e delle aree regionali protette con la Conferenza metropolitana integrata, limitatamente a questo fine, con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette interessate territorialmente, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo"*.

Rispetto alla modifica riferita all'articolo 32, comma 3 bis, della l.r. 12/2005 (di cui alla lettera d) del comma 1), invece, l'integrazione ivi prevista ha la finalità di valorizzare ulteriormente il servizio di consulenza preistruttoria (a suo tempo introdotto dalla l.r. 21/2019 in base all'art. 1, comma 3, del

d.lgs. 222/2016, secondo cui *“Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A [n.d.r.: che comprende anche la sezione edilizia], fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge”*), tramite la possibilità di richiesta allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di indicazioni e chiarimenti preliminari all'eventuale presentazione formale di istanze, specificando che tali indicazioni e chiarimenti possono riguardare anche il progetto architettonico dell'intervento e le eventuali opere di urbanizzazione e attrezzature per servizi connesse, compresa la definizione dell'eventuale atto d'obbligo o della convenzione urbanistica, ove previsti. La modifica intende quindi agevolare i cittadini/professionisti che potranno confrontarsi preliminarmente con il SUE in relazione ai progetti di interventi edilizi che intendono proporre, al fine di verificare, in via preliminare, la fattibilità delle previsioni progettuali, senza introdurre una nuova procedura che possa configurare un aggravio procedimentale. Il vigente comma 3 bis, prevede, infatti, che *“per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l'edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all'eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull'istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato”*.

Art. 8 Modifica all'articolo 8 della l.r. 12/2007

Le modifiche proposte al vigente testo della L.R. n. 12/2007 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti” attengono ai criteri per la realizzazione di nuove discariche e per la modifica di quelle esistenti.

In particolare, esse attengono all'attuale criterio, ad effetto escludente *ex lege*, ai fini dell'autorizzazione delle discariche (cfr. art. 8, comma 7, della l.r. 12/2007) nelle aree DOC e DOCG, che è da considerare sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 228/2001 ‘Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57’ e

dell'Allegato 1 Punti 1.1. e 2.1 del D.Lgs. n. 36/2003 'Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti'.

Il citato articolo 21 del d.lgs. 228/2001 rimette la realizzazione della tutela delle aree a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) alla definizione, in particolare, dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 199 comma 3 lettera l) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.) inseriti nei Piani regionali di gestione dei rifiuti.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, della l.r. 12/2007, che individua ulteriori criteri e indirizzi in materia di localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, il PRGR prevede tale criterio come escludente per la realizzazione di discariche ed inceneritori.

Sulla base dell'attuale formulazione del criterio escludente, le aree di pregio vitivinicole, denominate DOC/DOCG, da considerare sono tutte quelle individuate dai disciplinari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.), approvati con decreto ministeriale; tali disciplinari, tuttavia, fanno riferimento a macroaree, spesso coincidenti con interi territori comunali od ampie porzioni di essi, senza che rilevi né la destinazione urbanistica dei terreni, né il loro effettivo stato di fatto (inclusivo di eventuali siti degradati o contaminati), né la presenza effettiva di colture vitivinicole DOC e DOCG da tutelare, precludendo così la realizzazione di discariche indipendentemente dal fatto che vi siano effettivamente in atto situazioni da assoggettare a tutela.

Le modifiche che si propongono con la presente proposta di nuovo comma 7 bis dell'articolo 8 della l.r. 12/2007 derivano da una valutazione circa la necessità di adeguare i criteri localizzativi per la realizzazione delle discariche/ampliamento delle esistenti al fabbisogno di smaltimento stimato che, seppur residuale, in quanto correlato ai soli residui non valorizzabili in termini di materia o energia, risulta comunque, allo stato attuale, necessario.

L'esigenza di riformulazione del criterio (attualmente) escludente relativo alle aree DOC/DOCG per la realizzazione di nuove discariche o modifiche di quelle esistenti, risponde, inoltre ad alcune attenzioni espresse e affrontate in sede di VAS in occasione dell'ultimo aggiornamento del PRGR.

Lo stesso criterio risulta, infatti, essere stato oggetto di modifica con l'“Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)” approvato con DGR n. XI/6408 del 23/5/2022, che, a seguito di valutazione sito specifica, consente la riduzione delle fasce di rispetto misurate dal perimetro esterno delle aree individuate dai disciplinari per la realizzazione/ampliamento delle discariche (paragrafo 1.6.3. delle relative Norme Tecniche di Attuazione).

In particolare, con la presente proposta si prevede che il programma regionale di gestione dei rifiuti, che dovrà essere conseguentemente aggiornato, in relazione a tale previsione normativa, in sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle suddette aree, laddove si dettaglieranno le modalità

per l'individuazione, da parte delle autorità competenti, delle aree idonee alla localizzazione/ampliamento delle discariche, contemperando la tutela delle zone agricole di pregio con le esigenze di realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti. Il PRGR, inoltre, definirà le relative misure di tutela volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, e individuerà i soggetti da coinvolgere (es. consorzi di tutela dei vini).

Concludendo, per effetto della presente proposta legislativa, pur non essendo più preclusa la possibilità di realizzare nuove discariche o di modificare quelle esistenti nelle aree di cava anche cessata, nelle aree produttive, in quelle degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, sarà, in ogni caso, necessario preventivamente acquisire i necessari pareri e dovrà essere posta una particolare attenzione nella realizzazione delle opere; inoltre, l'ente competente autorizzerà la discarica solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici (in tal senso si tratta di criterio non escludente).

In ragione delle sensibilità ambientali e paesaggistiche, infatti, la localizzazione di discariche nelle aree in oggetto sarà considerata come criterio penalizzante (ai sensi del PRGR). Ciò, peraltro, risulta in linea con quanto già previsto dal PRGR, nella parte in cui si stabilisce che il criterio escludente in oggetto debba essere valutato in fase istruttoria dall'autorità competente come criterio penalizzante, laddove gli impianti siano realizzati in aree degradate, da bonificare e dismesse.

Art. 9 (Modifica all'articolo 20 della l.r. 5/2020)

La sostituzione del comma 11 dell'art. 20 della LR 5/2020 discende dall'esigenza di garantire una fonte di finanziamento stabile e costante destinata a investimenti da attuarsi prioritariamente sui territori dei comuni interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico; la stessa è volta, pertanto, a introdurre elementi di semplificazione amministrativa in quanto facilita il reperimento delle risorse pubbliche da destinarsi agli interventi di cui sopra con efficientamento nell'utilizzo di tali risorse ai fini della tempestiva realizzazione degli interventi e chiarisce agli enti locali beneficiari la destinazione di spesa in termini di investimenti sul territorio.

Ne beneficerebbero quindi, quei territori su cui la presenza degli impianti va ad aggiungersi a problematiche preesistenti tali da richiedere costanti investimenti a tutela e salvaguardia dell'ambiente e, in particolare, del suolo, della viabilità montana e della gestione dei corsi d'acqua anche al fine di garantire la tutela della incolumità delle persone e la conservazione di beni e infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità.

La previsione garantirebbe altresì la copertura degli interventi senza che sia necessario, per il loro finanziamento, ricorrere a forme di indebitamento ciò nell'ottica del risparmio di spesa e rispetto degli equilibri di bilancio.

Si pone rimedio, altresì, ad una disparità di trattamento riguardo a territori interessati dal beneficio, in modo da non limitarsi a quelli compresi nel perimetro dei consorzi dei bacini imbriferi montani, riferendosi, invece, a tutti quelli interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 10 Clausola di neutralità finanziaria

L'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria.

Art. 11 Entrata in vigore

L'articolo dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, con clausola d'urgenza.